

CAPITOLO I

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO

di *Antonio Ragazzo*

SOMMARIO

1. Introduzione. 2. I delitti c.d. “di attentato”. 2.1. Attentati contro la integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (art. 241 c.p.). 2.2. Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 c.p.) e attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p.). 2.3. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.). 2.4. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.). 2.5. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.). 2.6. Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.). 2.7. Guerra civile (art. 286 c.p.). 2.8. Attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.) e offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (art. 277 c.p.). 3. I delitti c.d. “di associazione politica”. 3.1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.). 3.2. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.). 3.3. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.). 3.4. Addestramento ed attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.). 3.5. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinqüies*.1 c.p.). 3.6. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.). 3.7. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.). 3.8. Banda armata (art. 306 c.p.). 4. I delitti contro i segreti di Stato. 5. I delitti di apologia ed istigazione. 6. I delitti di vilipendio. FOCUS GIURISPRUDENZIALE. – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

1. Introduzione

I diritti politici

Al pari del codice Zanardelli del 1889, che lo ha preceduto, l’attuale codice penale “apre” la parte riservata alle singole fattispecie di reato dedicandola ai c.d. “delitti politici”.

La personalità dello Stato

Si intende con questa espressione l’insieme delle ipotesi criminali caratterizzate da un’offesa tipica rivolta contro lo Stato ovvero – volendo utilizzare il linguaggio utilizzato dal Legislatore dell’epoca – contro la sua “personalità”¹.

Il Legislatore, così facendo, intese assicurare un tipo di tutela diversa, più adatta alle istanze dello Stato autoritario che, non più limitata alla sola tenuta in sicurezza dello stesso, si sarebbe estesa sino a preservarne l’identità.

Partendo da queste premesse, il titolo I del libro secondo del codice penale è stato suddiviso in cinque capi. E, benché da più

1 Concetto, quest’ultimo, posto a fondamento della nuova oggettività giuridica d’interesse la quale, a differenza di quanto previsto nel corpo normativo del 1889, non venne quindi più identificata con la “sicurezza dello Stato”.

parti si siano sollevati dubbi sulla sua compatibilità costituzionale, esso risulta ancora oggi così articolato:

- 1) delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275);
- 2) delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293);
- 3) delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294)
- 4) delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti (artt. 295-300);
- 5) disposizioni generali e comuni ai capi precedenti (artt. 301-313).

Tale impianto codicistico è stato protagonista di puntuali e molteplici interventi di riforma finalizzati, nel corso del tempo, essenzialmente a:

- 1) replicare al fenomeno del terrorismo, sia interno che internazionale;
- 2) rimodulare il trattamento sanzionatorio di alcune fattispecie, tra cui il vilipendio; abrogare o affinare talune ipotesi criminose, come accaduto – rispettivamente – per i reati c.d. “d’opinione” e per quelli “di attentato”.

2. I delitti c.d. “di attentato”

Definizione

Vengono definiti “di attentato” quei delitti per cui il Legislatore prevede una significativa anticipazione della tutela penale. Parte dei reati “a consumazione anticipata”, essi si consumano già al momento dei soli atti diretti a perseguire l’obiettivo avuto di mira dall’agente, senza che sia necessaria la sua effettiva verifica.

Tali figure mirano, dunque, a sanzionare esclusivamente quelle condotte che “attentano” al bene giuridico tutelato e risultano di per sé meritevoli del rimprovero a prescindere dal fatto che gli atti compiuti abbiano cagionato l’evento lesivo.

Tali reti pongono problemi di compatibilità con l’istituto del tentativo.

Delitti di attentato e tentativo

Un primo orientamento, meno recente, distingue nettamente tra la figura dell’“attentato” e quella del “tentativo”. Esso evidenziava come la scelta del Legislatore del ’30 fosse quella di circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di attentato esclusivamente agli atti “diretti” alla realizzazione dell’evento, senza che fosse richiesto agli stessi di assurgere, al contempo, al grado dell’“idoneità”. Una seconda lettura, invece, che supera completamente tale orientamento, postula la equiparazione del modello legale dell’“attentato” a quello del “tentativo”, ritenendo che le condotte contestate debbono essere sia “dirette” che “idonee” ai fini della configurazione del reato.

**Idoneità
della condotta**

È fuor dubbio che una simile impostazione – pure recepita dal Legislatore con la Legge 24 febbraio 2006, n. 85, Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione – si concili meglio con i principi di offensività e di determinatezza. Approcciando alle fattispecie di attentato anche in termini di idoneità, infatti, se ne ricava che vengano sanzionate esclusivamente quelle condotte che, da un lato, presentano dei contorni più nitidi in punto di determinatezza, dall'altro, che appaiono sicuramente più lesive, in punto di offensività.

2.1. Attentati contro la integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (art. 241 c.p.)

La prima, e più grave, ipotesi di attentato prevista dal codice penale, di cui all'art. 241 c.p., è rubricata "Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato".

**Clausola di
sussidiarietà**

La fattispecie, introdotta dalla clausola di sussidiarietà «salvo che il fatto costituisca più grave reato», mira a sanzionare, secondo lo schema tipico del reato a consumazione anticipata, «chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato».

**Soggetto attivo e
condotta**

Il reato, che si presenta come un reato comune e di condotta, è stato oggetto di riforma nel 2006, L. 85/06, allorché l'azione tipica è stata implementata dal carattere "violento" ed "idoneo" degli atti lesivi del bene giuridico tutelato (integrità del territorio dello Stato, indipendenza ed unità).

**Catattere
oggettivistico
della fattispecie**

La scelta dell'inserimento di questi elementi nel tipo legale ha suggellato il carattere oggettivistico della fattispecie, garantendo un maggior grado di determinatezza e un più effettivo livello di offensività.

Dolo e tentativo

Il dolo previsto dalla fattispecie si atteggia come dolo "generico" ed il tentativo non è ammissibile.

**Circostanza
aggravante**

Si segnala la previsione di una circostanza aggravante al secondo comma, qualora il fatto sia commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.

2.2. Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 c.p.) e attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p.)**Bene giuridico**

Gli artt. 283 c.p. e 289. c.p. configurano due ipotesi di reato tese a garantire, rispettivamente, la tutela dell'evoluzione costituzionale ed il libero esercizio delle funzioni, delle attribuzioni e delle prerogative degli organi costituzionali e delle assemblee regionali.

Soggetto attivo	Entrambi i reati possono essere commessi da “chiunque” – anche dal Presidente della Repubblica, quanto all’art. 283 c.p. – e sono costruiti secondo il modello del delitto di attentato.
Condotta	Le condotte, simili, presentano delle finalità notevolmente differenti. Se, da un lato, l’art. 283 c.p. è «diretto ed idoneo a mutare la Costituzione dello Stato», dall’altro, l’art. 289 c.p. richiama ad atti «diretti ad impedire» l’esercizio sereno delle funzioni richiamate nella disposizione.
Dolo e tentativo	Tutte e due le fattispecie sono punite a titolo di dolo generico. Il tentativo non è configurabile.

2.3. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

L’art. 280 c.p., nella sua formulazione attuale, è stato introdotto dall’art. 2 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625; concernente misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica.

Ratio	Con essa il Legislatore dell’epoca ha inteso fornire una risposta al problematico fenomeno del terrorismo interno.
Condotta	La condotta, anche se non espressamente previsto, deve ritenersi “idonea” e “diretta” alla eventuale lesione del bene vita o dell’incolumità della vittima; incolumità che si ritiene non lesa dalle semplici percosse.
Dolo	<p>Quanto all’elemento psicologico, la fattispecie richiede la presenza del dolo specifico, che si sostanzia nella finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento. Inteso, quest’ultimo, come ordinamento costituzionale, e, pertanto, quale insieme delle regole di funzionamento e tenuta dello Stato per come richiamati in Costituzione.</p> <p>Ai commi successivi sono previsti degli aggravamenti di pena nel caso in cui gli atti posti in essere dall’agente abbiano cagionato effettivamente degli eventi lesivi.</p> <p>L’ultimo capoverso della fattispecie, più in particolare, come modificato, prevede un regime particolare in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti che siano diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 c.p., con le aggravanti di cui ai commi secondo e quarto. Esso prevede, al riguardo, che dette attenuanti non possano «essere ritenute equivalenti o prevalenti» rispetto alle poc’anzi richiamate aggravanti e che le diminuzioni di pena si operino sulla quantità di pena risultante dall’aumento che da queste ultime consegue.</p> <p>Il tentativo, anche in questo caso, non è configurabile.</p>
Aggravanti	
Bilanciamento delle circostanze attenuanti	

2.4. *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)*

Tentativo	La disposizione esaminata è stata introdotta dall'art. 3 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante l'utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15.12.1997.
Reato plurioffensivo	Si tratta di un reato plurisoffensivo, che, per un verso, mira a tutelare l'ordine pubblico dalle attività terroristiche – oggetto di dolo specifico – per altro, appresta una tutela specifica all'integrità di cose mobili o immobili altrui, all'ordinamento costituzionale e all'economica ed incolumità pubblica.
Soggetto attivo e condotta	Il reato può essere commesso da "chiunque", e consiste in condotte «dirette a danneggiare [...] mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali». Tali dispositivi, che formano l'oggetto materiale della condotta, vengono definiti come «armi e [...] materie ad esse assimilate», «idonei» a «causare importanti danni materiali».
Oggetto materiale	Gli atti che quindi rilevano ai fini dell'integrazione dell'illecito, strutturato sul tipo legale dell'attentato, da un lato, sono "diretti" a cagionare un evento – comunque escluso dal raggio di tipicità della norma – che si risolve in un danno materiale "importante"; dall'altro, devono configurarsi come "idonei" a tale scopo.
Dolo, dolo eventuale e tentativo	Il dolo della fattispecie è unico, rappresentato dalla "finalità di terrorismo" (cfr. art. 270- <i>sexies</i> c.p.) e rientra nella categoria del dolo specifico. Non è configurabile, poiché incompatibile con la struttura del reato, il dolo eventuale. Non è configurabile, nemmeno, il tentativo.

2.5. *Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.)*

	La fattispecie in esame individua due diverse e distinte ipotesi di reato.
Differenza I e II comma	Al primo comma, con una tecnica di normazione anomala, si sanziona "chiunque" si faccia promotore di un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, mentre al secondo, il Legislatore rivolge le proprie istanze punitive contro quei soggetti che abbiano deciso di "parteciparvi" o, ancora, abbiano preso a "dirigerla".
I comma	La condotta, descritta nel primo comma, consiste nella "promozione" di un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, infatti, risulta senza ombra di dubbio assimilabile alla condotta di un reato a consumazione anticipata in cui è indispensabile che la stessa si

	<p>dimostri implicitamente “idonee” e “dirette” a perseguire un certo risultato.</p>
Il comma	<p>Diverso, invece, il discorso per il comma successivo che presuppone, ai fini della “partecipazione” e a quello della “direzione”, un’insurrezione già in corso.</p> <p>Quanto alla nozione delle condotte di “promozione”, “partecipazione” e “direzione” si rimanda all’analisi condotta riguardo ai reati associativi (v. par. 3).</p>
Insurrezione	<p>Il concetto di “insurrezione” è presto detto: esso consiste nella levata in armi da parte di significative parti della popolazione contro lo Stato e, meglio, contro i suoi poteri.</p>
Dolo	<p>Il dolo richiesto, per entrambe le ipotesi delittuose, si configurare come dolo generico, rappresentato dalla coscienza e volontà del fatto tipico.</p>
Consumazione	<p>La diversa struttura dei due reati si riflette sul momento consumativo: nell’un caso il reato si consuma al realizzarsi delle condotte prodromiche alla insurrezione; nell’altro, le condotte consumative si configurano contestuali ad una insurrezione già avviata.</p>
Tentativo	<p>Il tentativo non è ammissibile.</p> <p>All’ultimo comma si precisa che «l’insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito», di talché, come si dirà, a differenza della fattispecie di cui all’art. 286 c.p. non è indispensabile che ai fini dell’integrazione dell’illecito si ricorra all’uso delle armi.</p>
Uso delle armi	

2.6. Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.)

Rapporto con art. 419, 422 c.p.	<p>Con tale disposizione il Legislatore ha inteso prevedere una ipotesi tipica costruita secondo il modello dell’attentato che, mutuando gli elementi tipici delle due fattispecie “comuni” di strage (art. 422 c.p.) e di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.), e ad esse affiancando il fine specifico dello «scopo di attentare alla sicurezza dello Stato», finisce per configurare un’incriminazione <i>ad hoc</i>, funzionale a reprimere particolari categorie di fatti che muovano in danno della sicurezza statale.</p> <p>Il reato, che può essere commesso da “chiunque”, sanziona le condotte di devastazione, saccheggio e strage perpetrate sul territorio dello Stato o in una parte di esso, che assumano carattere “violento”. Difatti, ancorché il dato testuale taccia sul punto, tale connotato è connaturale alle attività prese di mira dalla fattispecie.</p> <p>Come si anticipava, il dolo richiesto è un dolo specifico, rappresentato dallo «scopo di attentare alla sicurezza dello Stato».</p>
Soggetto attivo e condotta	

Dolo specifico	La presenza o meno del dolo specifico risulta dirimente nella qualificazione dell'illecito: solo se esso è presente, infatti, le condotte di devastazione, saccheggio e strage saranno sussumibili nella fattispecie in parola; diversamente, ove l'elemento psicologico si atteggiava come semplice dolo generico, troveranno applicazione le ipotesi criminose "comuni".
Tentativo e consumazione	Il tentativo non è configurabile ed il reato si consuma nel luogo ove avviene anche solo una delle condotte interessate, essendo i vari obiettivi criminosi alternativi tra di loro.

2.7. *Guerra civile (art. 286 c.p.)*

Condotta	L'art. 286 c.p. sanziona «chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato». La condotta contestata consiste in tutti quegli atti che, ancorché non specificato nella disposizione, siano pure "idonei" a determinare un conflitto interno nel territorio dello Stato.
Guerra civile	Con il termine "guerra civile" è chiaro che il Legislatore si riferisca ad un evento caratterizzato dalla lotta che vede contrapposti soggetti cittadini appartenenti allo stesso Stato, laddove il ricorso alle armi dell'eventuale conflitto è da ritenersi <i>in re ipsa</i> .
Rapporto con altri reati	Quanto ai rapporti con gli altri reati, il mancato utilizzo delle armi, così come il prospettarsi di rappresaglie non contraddistinte da una certa continuità nel tempo può integrare tuttalpiù le diverse ipotesi di tumulto, caratterizzate da un attentato all'ordine pubblico e non già all'ordine statale, o dell'insurrezione (art. 284 c.p.) Va da sé che la seria concretizzazione del conflitto risulta irrilevante ai fini della configurabilità dell'illecito.
Dolo	Il dolo è generico, mentre il tentativo non è ammissibile.

2.8. *Attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.) e offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (art. 277 c.p.)*

Soggetto passivo	L'art. 276 c.p. ed il successivo art. 277 c.p. sono accomunati dal soggetto passivo verso cui sono dirette le condotte ivi incriminate: il Presidente della Repubblica.
Condotta e bene giuridico	Nella prima, in particolare, si sanziona «chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente»; mentre, nella seconda, «chiunque attenta alla [di lui] libertà». Se ne ricava che, se da un lato, all'art. 276 c.p. la tutela è rivolta alla incolumità fisica e alla libertà personale del Capo di Stato, dall'altro, all'art. 277 c.p. ci si riferisce ad una libertà per così dire morale e a tutte

- quelle forme di limitazione che non possano sussumersi nella disposizione subito antecedente. Tale dato si ricava anche dalla circostanza che l'art. 277 c.p. si apre con la clausola di riserva «fuori dei casi previsti dall'articolo precedente».
- Incolumità** Con riferimento al concetto di "incolumità" pare condivisibile la lettura di quanti ritengono che tale nozione non abbracci anche il caso delle percosse, le quali, al contrario, possono integrare il diverso delitto di offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato, di cui all'art. 278 c.p.
- Dolo** Entrambe le ipotesi sono punite a titolo di dolo generico ed il tentativo non è certamente ammesso.
- Art. 295, 296 c.p.** Simili alle ipotesi di cui agli artt. 276 e 277 c.p. risultano le fattispecie di attentato contro i Capi di Stato esteri (art. 295 c.p.) e di offesa alla libertà dei Capi di Stato esteri (art. 296 c.p.).

3. I delitti c.d. "di associazione politica"

- Diritto penale politico** Insieme a quelli "di attentato", anche i delitti "di associazione politica" costituiscono una categoria di reati particolarmente frequente nel campo di quello che potremmo definire il "diritto penale politico".
- Diritti di associazione politica** Con l'espressione "delitti di associazione politica", più in particolare, ci si riferisce a quella categoria di fatti tipici che, strutturati secondo lo schema proprio dei reati associativi, risultano particolarmente pericolosi per la tenuta dell'apparato statale e per la sua sicurezza, in quanto animati da finalità terroristiche e/o eversive.
- Art. 18 Cost.** Come per tutti i reati associativi, anche quelli oggetto di esame, richiedono di essere coordinati con il diritto costituzionalmente riconosciuto di associarsi previsto all'art. 18 della Carta. Per cui, stante la lettera del disposto costituzionale, si intenderanno legittime solo quelle disposizioni che limitano il diritto in parola:
- 1) quando i fini perseguiti dall'associazione "sono vietati ai singoli dalla legge penale";
 - 2) allorquando tali associazioni possano qualificarsi come "segrete";
 - 3) se dette realtà "perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".
- Al pari di quanto accade con la tecnica di tipizzazione adottata dal Legislatore per la individuazione dei reati associativi "comuni", anche per quanto attiene ai reati politici, inoltre, nell'individuare il fatto tipico, si distingue tra i) un momento, per certi versi, primordiale e di assestamento dell'associazione, ed ii) un momento esecutivo, a cui vengono ricondotte azioni differenti.

Fase di formazione e assestamento

Così, saranno assimilate alla fase di formazione e di assestamento dell'associazione le diverse condotte di "promozione", "costituzione", "organizzazione", "direzione" e "finanziamento"; mentre, saranno legate alla fase successiva di esecuzione degli scopi sociali tutte le condotte di "partecipazione", a vario titolo realizzate.

Volendo essere più precisi, dunque, quanto al momento iniziale:

- 1) il "promotore" sarà rappresentato da quel soggetto che prende l'iniziativa ed esprime all'esterno l'intenzione di creare l'associazione;
- 2) il "costitutore", invece, si identificherà con quell'individuo impegnato fattivamente affinché l'associazione prenda vita, mediante il reclutamento di beni ed arruolati;
- 3) l'"organizzatore" avrà il compito di definire l'organizzazione della struttura associativa;
- 4) il "direttore" sarà impegnato nella direzione della associazione, definendo le regole comportamentali della stessa, insieme agli obiettivi da perseguire;
- 5) il "finanziatore" si impegnerà a finanziare gli scopi e l'esistenza stessa della società.

Quanto al momento esecutivo, invece:

- 6) il "partecipe", legato alla associazione da uno stabile vincolo (c.d. *affectio societatis*), avendo aderito in tutto agli scopi e alle finalità dell'associazione di appartenenza, sarà occupato nella realizzazione di eventi concreti, materialmente apprezzabili, che siano funzionali e causalmente orientati alla tenuta e agli interessi associativi.

Fase esecutiva

I confini tra le singole condotte, seppur chiari in teoria, tendono tuttavia a sfumare in sede di applicazione pratica, non essendo affatto infrequente che un soggetto finisca per ricoprire, nello stesso momento, anche più di un ruolo all'interno dell'associazione.

3.1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Riforma L. 85/06

La fattispecie, originariamente concepita dal Legislatore fascista per criminalizzare i partiti politici contrari al regime, è stata rimodellata con la riforma operata dalla L. 85/06. Essa intende garantire una maggiore rispondenza del delitto al principio di offensività, ed ha eliminato lo specifico riferimento allo «stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale».

Condotta

Secondo lo schema comune dei reati associativi, la disposizione, al primo comma, sanziona «chiunque nel territorio dello Stato pro-

Associazione	<p>muove, costituisce, organizza o dirige» delle associazioni dirette ed idonee: i) a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato; ii) a sopprimere violentemente il suo ordinamento politico o giuridico. Al secondo, invece, richiama la condotta di “partecipazione”.</p> <p>Affinché vi sia associazione, secondo l’orientamento maggioritario, è indispensabile che si dia luogo ad una struttura organizzata, permanente ed idonea a perseguire dati obiettivi, composta da più soggetti.</p> <p>Per la definizione delle condotte previste si rimanda a quanto detto <i>supra</i>.</p>
Fine sovversivo e fine soppressione	<p>Entrambe i fini che animano le condotte – nell’un caso “sovversivo”, nell’altro “di soppressione” – debbono potersi qualificare come “violenti”. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non è sufficiente la sola prospettazione di un programma associativo in astratto violento ma esso deve essere “concretamente” volto alle perpetrazioni di simili azioni.</p> <p>Dubbi interpretativi sorgono anche con riferimento alla finalità “sovversiva” richiamata nella prima parte della disposizione, da cui le difficoltà in punto di chiarificazione dei rapporti della fattispecie con altre figure di reato. Difatti è stato da più parti osservato, il fine sovversivo appare in tutto equivalente a quello di “eversione” previsto nella disposizione successiva, l’art. 270-<i>bis</i> c.p. Non mancano, comunque, precedenti di legittimità che sostengono una alterità tra i due concetti, ritenendo che la violenza prevista all’art. 270 c.p. si atteggi in tutto come una “violenza generica”, a differenza di quella indicata all’art. 270-<i>bis</i> c.p. per cui, invece, la stessa risulta inevitabilmente condizionata dalla peculiarità delle azioni terroristiche – c.d. “violenza di tipo terroristico”¹.</p>
Dolo Tentativo	<p>Il dolo richiesto dalla fattispecie è un dolo specifico.</p> <p>Si discute sulla possibilità o meno di ammettere il tentativo per il reato in parola.</p>
Aggravante	<p>All’ultimo comma è prevista un’aggravante che, tuttavia, è destinata a non trovare applicazione in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 210 t.u.l.p.s., che disciplinava il potere di scioglimento delle associazioni da parte dell’autorità amministrativa. Per vero, la declaratoria di incostituzionalità rende, allo stesso tempo, impossibile l’atto del “ricostituire” se, come è, in nessun caso è fatto salvo all’ autorità di provvedere ad uno scioglimento.</p>

1 Cass. n. 46340 del 2013

3.2. *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)*

Con la L.15/80, la fattispecie in esame ha trovato una propria collocazione nell'impianto codicistico dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato. La disposizione venne introdotta dall'esigenza, particolarmente avvertita all'epoca, di reprimere il fenomeno terroristico ed insieme eversivo che caratterizzò l'Italia dello scorso secolo.

In seguito, la fattispecie è risultata il principale punto di riferimento anche per la lotta al terrorismo di matrice islamica che ha imperversato in Europa ed in America nell'ultimo ventennio. Non è un caso, a tal proposito, che proprio la disposizione in parola, infatti, sia stata modificata – mediante l'inserimento dell'attuale terzo comma, della condotta di “finanziamento” e dell'innalzamento dei minimi edittali in casi di partecipazione – in seguito al primo attacco più significativo subito dall'Occidente per mano dei terroristi “internazionali” dell'11.09.2001.

Bene giuridico

Il reato, che tutela l'ordinamento costituzionale, come emerge dalla lettura del terzo comma, si pone tuttavia altresì l'obiettivo di sanzionare i fatti di violenza «rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale», i quali, pertanto, rientrano a pieno titolo sotto l'egida della “finalità di terrorismo”.

Finalità di terrorismo

Proprio tale finalità rappresenta la chiave di volta della fattispecie: le condotte incriminate – per cui si rimanda ad altra parte della trattazione (v. par. 3) – infatti, oltre ad essere “violente” devono essere animate da questa specifica volontà; che, per di più, secondo alcuni autori, abbraccerebbe anche l'altro intento di “eversione” tipizzato nella disposizione. Occorre evidenziare, comunque, che non mancano autori secondo cui quella di “eversione” e quella di “terrorismo” rappresentano due finalità del tutto distinte² e, quindi, per niente assimilabili.

Art. 270 *sexies* c.p.

La fattispecie definitoria, che consente di qualificare come “terroristica” una data condotta è prevista all'art. 270-*sexies* c.p. La stessa ha recepito quanto stabilito nella decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13.06.2002 (2002/475 GAI), e, da un lato, enuclea i tre doli alternativi da cui si ricava il carattere “terroristico” dell'azione: i) il fine di intimidire la popolazione; ii) il fine di costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere un qualsiasi atto; iii) il fine di distruggere o desta-

2 Finendo così per sostenere che l'intento eversivo, distinto da quello terroristico, sia in tutto assimilabile a quello sovversivo di cui all'art. 270 c.p.

	bilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale; dall'altro a richiedere che la stessa azione sia idonea «ad arrecare un grave danno» al Paese o all'ente internazionale che ne sia stato vittima.
Caratteri dell'associazione terroristica	Come per l'art. 270 c.p., anche in questo caso, ai fini della integrazione del reato è indispensabile che la associazione sia contraddistinta da un sufficiente grado di solidità e di idoneità a perseguire lo scopo prefissato ³ .
Dolo	Il dolo richiesto dalla fattispecie, come anticipato, è il dolo specifico di "terrorismo", che si accompagna alla volontà di porre in essere atti "violenti".
Tentativo	Quanto al tentativo, esso non è configurabile poiché il reato è di pericolo ed ammetterne la configurabilità significherebbe anticipare, in contrasto con il principio di offensività, eccessivamente la soglia di tutela.
Reato permanente	Il reato è anche in questo caso permanente.

3.3. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)⁴

Ratio	La fattispecie di arruolamento, internazionale, si propone come ulteriore strumento teso a contrastare il fenomeno del terrorismo islamico-fondamentalista.
Condotta di arruolamento	Nel caso dell'art. 270-quater c.p., infatti, la condotta incriminata consiste nel "diverso" "arruolamento di una o più persone", quando tale attività sia diretta al «compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo».

- 3 D'altronde, non si può certo mancare di sottolineare come, per far fronte al problema del terrorismo islamico, abituato ad operare mediante "cellule operative" distaccate, altre volte ricorrendo addirittura alla disponibilità di singoli individui – c.d. "lupi solitari" – la stessa giurisprudenza di legittimità abbia notevolmente allargato le maglie della fattispecie. Si è finiti, così, per accontentarsi di standard minimi di struttura e di condotte di "partecipazione" al limite della mera adesione psicologica, che lasciano il fianco a dubbi quanto al rispetto dei principi di offensività e materialità.
- 4 L'art. 270 bis.1 c.p. prevede una circostanza aggravante a effetto speciale per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Più di recente, la L. 24 maggio 2023, n. 60 ha previsto che, per i delitti così aggravati, si proceda sempre d'ufficio.

Reclutamento	In particolare, la giurisprudenza non ha mancato di ricorrere ad un'interpretazione estensiva della stessa, accontentandosi di riconoscere una condotta di arruolamento anche nel caso in cui tra l'agente e l'arruolato sia stato soltanto raggiunto un serio accordo: c.d. "reclutamento".
Condotta di "chi è stato arruolato"	Insieme alla condotta di "chi arruola", al secondo comma è stata anche introdotta in un secondo momento, quella di "chi è stato arruolato", anche se, questa, viene punita meno severamente. Nell'uno, come nell'altro caso, la fattispecie è destinata ad essere applicata in via residuale, dal momento che è difficile pensare ad una condotta di arruolamento che sia del tutto autonoma rispetto a quella di un associato ai sensi dell'art. 270- <i>bis</i> c.p., nonostante, in teoria, ciò sia ammesso dalla clausola di riserva che apre la disposizione.
Dolo	Con riferimento all'elemento soggettivo, il dolo specifico è duplice e consiste, da una parte, nel "compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali"; dall'altra, nella "finalità di terrorismo". È chiaro che tale dolo abbraccia anche la condotta prevista al secondo comma, altrimenti si darebbe luogo ad un'ingiustificata differenziazione.
Tentativo	Il tentativo è ammissibile secondo la giurisprudenza, anche se non mancano letture critiche in dottrina che lo escludono atteso il carattere "preparatorio" delle condotte contestate.

3.4. Addestramento ed attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Clausola di sussidiarietà	La fattispecie si propone di sanzionare – ancora una volta – condotte prodromiche al compimento di atti che siano animati dalla finalità di terrorismo, e sempre che esse non rientrino nel campo applicativo dell'art. 270- <i>bis</i> c.p. – come si evince chiaramente dalla clausola "al di fuori dei casi di cui all'articolo 270- <i>bis</i> ".
Condotta	Volendo essere più precisi, la prima azione prevista dal tipo criminologico si traduce nel fatto di «chiunque [...] addestra o comunque fornisce istruzioni» quanto alla preparazione o all'uso di «materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo» che si dimostri funzionale a perseguire i fini richiesti dalla norma. La seconda condotta, invece, al pari di quanto accade con l'art. 270- <i>quater</i> c.p. sanziona, rispettivamente, i) il soggetto che sia solo stato "addestrato", senza che assuma alcuna importanza ai fini dell'integrazione del reato se vi sia stata o meno l'effettiva predisposizione degli atti criminosi cui era finalizzata la formazione; ii) il soggetto "che avendo acquistato, anche

Aggravante	autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 <i>sexies</i> "; e dunque, in questo caso, abbia inevitabilmente (ai fini dell'integrazione del reato) dato seguito alle informazioni recepite. All'ultimo comma è prevista una circostanza aggravante valida solo per il fatto di chi addestra o istruisce".
Oggetto materiale	Come anticipato, le condotte sono riversate su di una pluralità di oggetti materiali, specificatamente indicati nella disposizione, tutti accomunati da una notevole idoneità lesiva. Anche in questo caso, dunque, l'offensività delle condotte contestate è inscindibilmente legata al carattere peculiare degli oggetti materiali interessati, al pari di quanto accade con l'altra ipotesi di reato prevista dall'art. 280- <i>ter</i> c.p., e rubricata "Atti di terrorismo nucleare". In quest'ultimo caso, tuttavia, le condotte incriminate non riguardano le attività di "arruolamento" o di "informazione".
Differenze con art. 280 <i>ter</i> c.p.	
Dolo	Il dolo specifico richiesto dalla fattispecie è duplice, e consiste nella finalità di compiere atti violenti o di sabotaggio unitamente alla finalità di terrorismo.
Tentativo	Il carattere prodromico delle condotte, di cui si faceva cenno poco prima, esclude la configurabilità del tentativo.

3.5. *Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.)*

Condotta	Di recente introduzione, la fattispecie in commento si propone, al pari di quelle che la precedono, di contrastare efficacemente il fenomeno del terrorismo di matrice islamica-fondamentalista mediante la previsione di condotte prodromiche alla realizzazione di quelle altre richiamate all'art. 270- <i>sexies</i> c.p.: "finanziamento", "custodia" e "deposito" dei beni finanziati.
Clausola di sussidiarietà	La disposizione presenta una clausola di sussidiarietà per cui la norma ivi contenuta troverà applicazione soltanto «al di fuori dei casi di cui agli articoli 270- <i>bis</i> e 270- <i>quater</i> .1».
Dolo	Il dolo che informa il delitto è un dolo specifico, e consiste nel commettere (con coscienza e volontà) atti che siano inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 270- <i>sexies</i> c.p.
Tentativo	Quanto al tentativo, non paiono esservi dubbi circa la sua inammissibilità considerata la struttura dell'illecito quale reato di pericolo presunto.
Art. 270 <i>quinquies</i>.1 c.p.	Lungo la scia tracciata dall' art. 270- <i>quinquies</i> .1 c.p., all'articolo successivo, congegnando un reato a dolo generico, e non a dolo specifico, il Legislatore sanziona anche "chiunque" ponga in essere

delle condotte in danno di beni sottoposti a sequestro o comunque, dirette a “sottrarre” gli stessi dai luoghi ivi sono tenuti (art. 270-*quinquies*.2 c.p.).

3.6. *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)*

**Deroga
art. 115 c.p.**

In deroga a quanto previsto dall'art. 115 c.p. in questo caso, il Legislatore ha inteso sanzionare la semplice ipotesi in cui «più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302». Con tale reato, dunque, risulta ammessa la punibilità del mero accordo – *pactum sceleris* – tra più soggetti che abbiano raggiunto un intendimento sulla commissione di uno dei delitti, non colposi, previsti dal capo I e dal capo II dello stesso Titolo del codice e puniti con le pene, alternative, dell'ergastolo o della reclusione.

Pactum sceleris

Affinché possa trovare applicazione l'articolo in esame è indispensabile che il reato-fine non sia stato ancora commesso. In quest'ultimo caso, infatti, gli agenti risponderanno di quel reato e non più dell'art. 304 c.p.

Aggravante

Al secondo comma è prevista una circostanza aggravante per i promotori (v. par.3) della cospirazione.

Terzo comma

Quello successivo, invece, chiarisce «che la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo».

Dolo

Il dolo è specifico, mentre il tentativo non è configurabile, ed il reato si consuma allorquando si raggiunge l'accordo. Si discute, invece, sul carattere permanente della condotta.

Art. 308 c.p.

È prevista una clausola di non punibilità all'art. 308 c.p. applicabile al reato in commento.

3.7. *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)*

**Differenze
con art. 304 c.p.**

A differenza di quanto previsto all'articolo precedente, il reato in esame richiede un *quid pluris* rispetto al semplice accordo tra i cospiranti che abbiano intenzione di commettere uno o più delitti previsti all'art. 302 c.p., con l'avvertenza che, quando il proposito criminoso riguardi una pluralità di reati – alla luce dell'ultimo comma – le pene saranno aumentate.

Tale *quid pluris* si sostanzia nella formazione di una struttura associativa mediante le “solite” condotte di “promozione”, “costituzione”, “organizzazione” e “partecipazione”.

Dolo

Il dolo è un dolo specifico, rappresentato dal «fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302» e la sua sussistenza

	risulta decisiva ai fini della distinzione tra la fattispecie di cospirazione politica di cui all'art. 305 c.p. e l'ipotesi di associazione semplice tipizzata all'art. 416 c.p.
Consumazione	Il reato, che è un reato anch'esso permanente, si consuma nel momento di adesione all'associazione o nel momento della sua costituzione.
Tentativo	Il tentativo non pare configurabile. Anche in questo caso trova applicazione la causa di non punibilità di cui all'art. 308 c.p. Ed inoltre, a questa ipotesi criminosa – come a quella successiva (art. 306 c.p.) – si fa rimando ai fini dell'integrazione dell'illecito previsto dall'art. 307 c.p., rubricato "Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata".
Art. 307, 308 c.p.	

3.8. *Banda armata (art. 306 c.p.)*

Condotta	Il delitto di cui all'art. 306 c.p., rubricato "Banda armata", ha rappresentato la punta di diamante della lotta al terrorismo interno, sviluppato a cavallo tra gli anni '70 e gli anni '80 nel nostro Paese. Con tale reato, il Legislatore intende punire quanti "promuovano", "costituiscano", "organizzino" o "partecipino" ad una "banda armata" col fine specifico "di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302" del codice.
Banda armata	Al pari di quanto previsto per l'art. 305 c.p., con questa fattispecie vengono puniti, dunque, i soggetti che assumono un ruolo preciso all'interno di una struttura organizzativa che viene definita, senza particolari specificazioni – ponendosi così, tra l'altro, in tensione col principio di precisione – come "banda armata". Si pone un dubbio sul concetto di "banda": sul punto sia in dottrina che in giurisprudenza c'è chi ritiene che il numero di soggetti richiesto vada valutato a seconda dei casi concreti e degli obiettivi perseguiti mentre altri individuano un numero minimo preciso. Ulteriori dubbi semantici sorgono, inoltre, con riferimento al concetto stesso di "banda armata", almeno sotto i due profili: i) relativi ai connotati strutturali dell'organizzazione incriminata; ii) inerenti alla specifica qualificazione della stessa come "armata".
Terzo comma, sovventori	Al terzo comma, è previsto che per i capi ed i sovventori si applicano le stesse pene dei promotori, laddove, col termine "sovventori", si sono indicati quei soggetti che forniscono qualunque tipo di aiuto alla banda; e sempre che tale contributo non appaia sussumibile nella diversa fattispecie di cui all'art. 307 c.p.
Dolo	Come anticipato, quanto all'elemento soggettivo, il dolo richiesto è un dolo specifico.

Consumazione e tentativo
Art. 309 c.p. Il delitto si atteggia come un reato permanente e il tentativo non è configurabile.
 Si applica, nel caso, la causa di non punibilità prevista all'art. 309 c.p.

4. I delitti contro i segreti di Stato

Nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, il Legislatore del '30 concepì anche una serie di disposizioni volte a tutelare il c.d. "segreto di Stato".

L'impostazione originaria del codice

L'originaria impostazione codicistica, sul punto, ruotava attorno alla distinzione – oggi non così decisiva – tra "notizie segrete" e "notizie riservate". In particolare, si intendevano come:

Notizie segrete

1) "notizie segrete", quelle informazioni dal contenuto non notorio di carattere sia "politico" che "militare", la cui diffusione avrebbe messo in pericolo la tenuta dello Stato;

Notizie riservate

2) "notizie riservate", quelle informazioni che, pur conosciute da un certo numero di individui non avrebbero potute essere divulgate per decisione della competente autorità amministrativa.

Gli interventi di riforma

Questo impianto normativo, tuttavia, è stato oggetto di un radicale ripensamento nel corso del tempo, promosso da due decisi interventi normativi: dapprima la Legge 24 ottobre 1977, n. 801, Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato; ed in seguito la Legge 3 agosto 2007, n. 124, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

Segreto di Stato

Proprio con quest'ultima novella, infatti, all'art. 39 – riproponendo per larghi tratti la disciplina che prima era stata individuata con l'art. 12 della legge n. 801 – il Legislatore si è premurato di individuare le 'nuove' coordinate ermeneutiche del concetto di "segreto di Stato", affermando che risulteranno coperti dal segreto «gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno», rispettivamente:

- 1) «alla integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali [...] [e] alla indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati» – sicurezza esterna dello Stato;
- 2) «alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento [dello Stato]» – sicurezza interna dello Stato;
- 3) «alle relazioni con [gli altri Stati]»;
- 4) «alla preparazione e alla difesa militare dello Stato» – sicurezza militare.

Nozione oggettivistica

Alla luce di questa definizione legislativa, una parte della dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, abbracciando una impostazione oggettivistica, hanno ottenuto che una notizia, allora,

assurgerebbe a “segreto di Stato” a prescindere dalla sua pregressa notorietà e dalla sua eventuale segretazione a livello amministrativo.

Secondo questa impostazione, infatti, ciò che rileverebbe è soltanto l'idoneità della notizia diffusa a ledere uno degli interessi tutelati dalle diverse sfere di segretezza, *ex art.* 39.

Pertanto, si ammetterebbe la configurabilità del reato a prescindere da ogni valutazione eventualmente effettuata dalla autorità amministrativa (che invece si spiegherebbe in un'ottica di matrice soggettivistica) e verrebbe superata la distinzione tra notizie “segrete” e “riservate” (che resta in vita dunque solo sul piano amministrativo) che costituiva il perno centrale della originaria disciplina.

Di diverso avviso, invece, altra parte della dottrina, secondo cui non sarebbe affatto abrogata la disciplina inerente alle notizie “riservate”.

Ad ogni modo, ancora con riferimento all'art. 39, va evidenziato che al comma undicesimo lo stesso richiama quei delitti che non possono in nessun caso ritenersi coperti da segreto. Tra essi compaiono, quelli afferenti «a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale» o «a fatti costituenti i delitti di cui agli artt. 285 (strage politica), 416-*bis* (associazione per delinquere di stampo mafioso), 416-*ter* (scambio elettorale politico-mafioso) e 422 (strage comune)».

Da ultimo, si ricorda che le fattispecie previste dal codice, in tema, possano essere distinte in due grandi categorie di reati, quali quella:

- 1) di “procacciamento”, a sua volta suddivisa nei reati di: i) procacciamento in senso stretto (art. 256 c.p.); ii) spionaggio politico e militare (artt. 257, 258, 260 c.p.); iii) agevolazione colposa (art. 259 c.p.);
- 2) di “divulgazione ed utilizzazione” (artt. 261, 262, 263 c.p.).

5. I delitti di apologia ed istigazione

Comunemente, quelli di apologia e di istigazione vengono ricondotti all'unitaria categoria dei “delitti di opinione”.

Essi, infatti, mirano a sanzionare quelle condotte che, mediante l'istigazione a commettere certi reati o facendo ricorso all'esaltazione apologetica di taluni accadimenti, determinano l'insorgere di opinioni, ovvero l'affermarsi di ideologie non ammesse dall'ordinamento.

Orbene, se da un lato, la tipizzazione di questi delitti ben si conciliava con le esigenze di uno Stato autoritario; dall'altro, la presenza nell'ordinamento costituzionale di simili fattispecie parrebbe ancora oggi collocarsi in un terreno accidentato, laddove la prospettiva

**Nozione
soggettivistica**

**Delitto
non coperti
da segreto**

**Reati di
procacciamento**

**Reati di
divulgazione ed
utilizzazione**

**Delitti
di opinione**

Art. 21 Cost.

di ingiustificate limitazioni al diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 della Carta, costituisce più di una semplice eventualità.

Per ovviare a simili problematiche, la giurisprudenza ha cercato, nel corso del tempo, di promuovere delle soluzioni interpretative che consentissero di limare il contenuto dei concetti di "istigazione" e di "apologia", di modo che essi risultassero coerenti con i tratti garantistici dello Stato repubblicano.

Secondo tali approdi, più in particolare, con il termine:

Istigazione

1) "istigazione" si fa rimando ad un'azione capace di «eccitare, determinare, rafforzare o alimentare l'altrui risoluzione»⁵, concretamente "idonea", soprattutto, «a indurre a commettere un determinato reato», secondo una valutazione da operare *ex ante*;

Apologia

2) "apologia" si intende «non [...] la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sua modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti»⁶.

I due concetti, che tendono senz'ombra di dubbio a sfumare tra di loro e non si presentano contraddistinti da una netta linea di demarcazione, possono comunque orientare l'interprete nella applicazione delle fattispecie ove siano previste condotte di "istigazione" e di "apologia", quali quelle di cui agli artt. 266 e 302 c.p.

6. I delitti di vilipendio

**Condotta
e oggetto
materiale**

Rientrano nella categoria dei delitti di vilipendio politico:

- 1) l'art. 290 c.p., rubricato "Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate";
- 2) l'art. 291 c.p., rubricato "Vilipendio alla nazione italiana";
- 3) l'art. 292 c.p., rubricato "Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato".

**Vilipendere
"pubblicamente"**

Le fattispecie richiamate sono contraddistinte dalla medesima condotta, rappresentata dall'atto del "vilipendere"; laddove, invece, risultano differenti i vari oggetti materiali verso cui l'azione è rivolta, come facilmente desumibile anche dalla lettura delle varie rubriche.

Dolo

Occorre ricordare, i) che nel concetto di "vilipendio" può pacificamente sussumersi ogni forma di oltraggio, ovvero di irriverenza,

5 Il concetto viene richiamato in G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, 6° ed., Vol. I, Bologna, 2021, pp.93-94.

6 Corte cost., sent. 4 maggio 1970, n. 65.

perpetrata in spregio al principio di autorità nei confronti dell’Autorità statale, delle sue istituzioni e dei suoi simboli iconici; ii) che tutte le ipotesi anzidette – eccetto che per il primo comma dell’art. 292 c.p. – richiedono che l’atto del vilipendere avvenga “pubblicamente”; iii) quanto al profilo soggettivo, che i reati sono tutti puniti a titolo di dolo generico.